




CARO MATERIALI - DECRETO DIPARTIMENTALE N. 190 DELL'8 SETTEMBRE 2023. APPROVAZIONE DELLE ISTANZE AMMISSIBILI "FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBLICHE" II FINESTRA TEMPORALE

Posted on 9 Ottobre 2023



Category: [Opere pubbliche](#)

Con Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.235 del 7 ottobre 2023](#), il MIT informa riguardo la pubblicazione sul proprio sito nella [sezione Amministrazione trasparente - Provvedimenti](#) del **Decreto Dipartimentale n. 190 dell'8 settembre 2023**, recante "Approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella II finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023." (vedasi allegato)

Si tratta dell'esito delle **domande presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023** al "Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche" di cui all'art. 26, comma 6-quater, del D.L. n. 50/2022 (c.d. *Decreto Aiuti*), nell'ambito della seconda delle quattro finestre temporali previste dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022, articolo 1, comma 458), che ha esteso al 2023 le importanti misure già previste per il 2022 per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici.

Il Ministero sta quindi dando seguito alle prescrizioni contenute nel [Decreto MIT n. 16 del 1 febbraio 2023](#), che, come è noto, ha regolamentato le modalità operative e le condizioni di accesso al suddetto "Fondo per la Prosecuzione delle opere pubbliche", prevedendo quattro finestre temporali entro le quali presentare le istanze (sul punto vedasi nostre news del [13 febbraio 2023](#) e [7 marzo 2023](#)).

Si è quindi in presenza di un Decreto che, esitando le domande presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 (II finestra temporale) ha ammesso al finanziamento 2.913 domande per la copertura di oltre 458 milioni di euro di extracosti per i lavori in corso nel secondo trimestre 2023.

Ai sensi dell'art. 5 del suddetto Decreto, il Ministero provvederà alla liquidazione delle somme relative alle istanze approvate con successivi decreti di pagamento.

